

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 24 Maggio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Porceddu Avv. Carlo – Presidente (f.f.); Cerini Dr. Francesco, Grossi Prof. Pierfrancesco , Leoni Dr. Roberto, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO A.S.D. CAVA DE' TIRRENI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MASULLO ARMANDO FINO A TUTTO IL 30.11.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 78 del 15.3.2007)

La società A.S.D. Cava de' Tirreni ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicato sul Com. Uff. n. 79 del 15.3.2007, riguardante la squalifica inflitta al calciatore Masullo Armando a tutto il 30.11.2007 nella gara Nocera Calcio a 5/A.S.D. Cava de' Tirreni del 17.2.2007 – Calcio a 5 – Serie C2.

La reclamante ha fatto pervenire preannuncio di reclamo e richiesta copia degli atti ufficiali.

La reclamante non ha, però, dato seguito al preavviso omettendo di presentare i motivi del gravame con conseguente inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto da A.S.D. Cava de' Tirreni di A.S.D. Cava de' Tirreni (Salerno), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo, a seguito di ricezione di copia degli atti. Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO POL. MASSA LUBRENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STRIANO/MASSA LUBRENSE DEL 3.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007)

La Pol. Massa Lubrense ha presentato ricorso alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007 riguardante la gara Massa Lubrense/Striano del 3.12.2006.

La Pol. Massa Lubrense ha fatto pervenire preannuncio di reclamo e richiesta di copie degli atti.

La ricorrente non ha, però, dato seguito al preavviso omettendo di presentare i motivi del gravame con conseguente inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto da Pol. Massa Lubrense di Massalubrense (Napoli), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo, a seguito di ricezione di copia degli atti.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. CAPRINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIC RETICA/CAPRINO CALCIO DEL 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 29.3.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con Com. Uff. n. 36 del 29.3.2007 ha inflitto la sanzione della perdita della gara sopra indicata alla società A.S. Caprino Calcio.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Caprino Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Commissione D'Appello Federale con atto del 29.3.2009, formulando, con altro atto del 30.3.2007, contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 14.5.2007, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 29, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara improcedibile, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S. per intervenuta rinuncia, il reclamo come sopra proposto da A.S. Caprino Calcio di Caprino Bergamasco (Bergamo). Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE ZUCHELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO ALL'8.2.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 74 del 19.4.2007)

Il calciatore Marco Zucchelli ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana pubblicato sul Com. Uff. n. 47 del 19.4.2007, riguardante la squalifica di un anno inflitagli nella gara Fiorenza/San Giovanni C/5 del 2.2.2007 – Calcio a 5 – Serie D Girone C.

Il reclamante ha fatto pervenire preannuncio di reclamo e richiesta copia degli atti ufficiali.

Il reclamante non ha, però, dato seguito al preavviso omettendo di presentare i motivi del gravame con conseguente inammissibilità.

Per questi motivi la La C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Zucchelli Marco, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO P.M.S. BELLIZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA P.M.S. BELLIZZI/A.C. ACERNO DEL 22.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 48 del 19.4.2007)

Con provvedimento del 19.4.2007, Com. Uff. n. 48, il Comitato Regionale Campania - Settore Giovanile e Scolastico, in parziale accoglimento del reclamo avanzato dalla società P.M.S. Bellizzi, in ordine alla partita Bellizzi/Acerno del 22.1.2007, confermava la gara persa al Bellizzi, riduceva la squalifica del campo di gioco a tutto il 31.5.2007 comminando una ulteriore sanzione di €50,00 alla società Bellizzi, ed annullava l'inibizione al signor Salvatore Sirica e l'addebito alla società Bellizzi del risarcimento dei danni all'autovettura del direttore di gara.

Avverso tale decisione presentava ricorso a questa Commissione Federale d'Appello la società Bellizzi, chiedendo, con articolate motivazioni, la ripetizione della gara, la sospensione della squalifica del campo ed una forte riduzione della sanzione complessiva di €300,00.

Il reclamo della società Bellizzi non può essere ritenuto ammissibile.

Le doglianze avanzate, infatti, non fanno altro che riproporre problematiche, già esaminate dai giudici di primo e di secondo grado, relative a questioni di fatto che esulano, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., dalla competenza di questa Commissione Federale d'Appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto da P.M.S. Bellizzi di Bellizzi (Salerno), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO A.C. CINISELLESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FRUGGERIO LUIGI SINO AL 5.9.2007 SEGUITO GARA CINISELLESE/PRO LISSONE DEL 28.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 40 del 27.4.2007)

Con provvedimento del 27.4.2007, Com. Uff. n. 40, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia rigettava il reclamo avanzato dalla società Cinisellese in ordine alla squalifica del calciatore Luigi Fruggerio sino al 5.9.2007.

Avverso tale decisione presentava ricorso a questa Commissione Federale d'Appello, chiedendo l'annullamento, o una congrua riduzione della sanzione inflitta, la società Cinisellese, la quale sosteneva l'involontarietà del gesto compiuto dal calciatore Fruggerio.

Il reclamo della Cinisellese non può essere ritenuto ammissibile.

Le doglianze avanzate, infatti, non fanno altro che riproporre problematiche, già esaminate dai giudici di primo e di secondo grado, relative a questioni di fatto che esulano, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., dalla competenza di questa Commissione Federale d'Appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto da A.C. Cinisellese A.S.D. di Cinisello Balsamo (Milano), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DOTTORE RODRIQUE FINO AL 31.12.2009 E AMMENDA DI € 500,00 SEGUITO GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO/PERANO DELL'11.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007)

La C.A.F. rinvia all'11.6.2007, su istanza di parte, l'esame del reclamo come sopra proposto da A.S.D. Tiburfuoco Abruzzo Calcio di Pescara.

2° COLLEGIO

Zoppellari Avv. Mario – Presidente (f.f.); Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco , Leoni Dr. Roberto, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

8. A) **RICORSO U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA E DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SUO PRESIDENTE SIG. IOELE ANTONIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 30.4.2007);
- B) **RICORSO PER REVOCAZIONE U.S. CASTROVILLARI CALCIO EX ART. 35 C.G.S., AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE RELATIVE ALLA VERTENZA ALLENATORE PERRONE CONVERSINDO/U.S. CASTROVILLARI** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007)

Premesso che con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156, in data 30.3.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale “in accoglimento” del deferimento ad opera del Presidente del Comitato Interregionale per violazione dell’art. 94^{ter}, comma 13 N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6^{bis} e 7 C.G.S. - ha comminato alla società U.S. Castrovillari Calcio “la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella presente Stagione Sportiva”.

La decisione s’è fondata sulla considerazione che la Società fosse inadempiente alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007, con la quale l’U.S. Castrovillari è stata condannata al pagamento della somma di € 13.080,00 a favore dell’allenatore Conversindo Perrone.

Su questi motivi la Commissione Disciplinare ha, altresì, stabilito che “ove alla data del 31.5.2007, dovesse persistere la morosità della società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato della stagione 2007/2008”.

La U.S. Castrovillari calcio ha proposto a questa Commissione d’Appello Federale “reclamo ex art. 33 C.G.S. con ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S.” deducendo l’invalidità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale, per compressione del diritto di difesa della società come da documentazione rinvenuta successivamente all’emissione della decisione, e ne ha contestate le conclusioni nel merito, con riferimento all’onere della prova degli emolumenti corrisposti, al dolo processuale tenuto dal tesserato, alla manifesta fondatezza delle proprie ragioni ed alla mancata o erronea motivazione. Conseguentemente ha contestato anche le motivazioni della decisione della Commissione disciplinare, che ha ritenuto non comprovato l’avvenuto pagamento al Perrone della retribuzione pattuita con riferimento al periodo di tempo per il quale questi era stato allenatore, così che erronea sarebbe la sanzione della penalizzazione in classifica di cui all’impugnato Com. Uff..

Su queste premesse – qui riportate in sintesi e per quanto di necessità – la reclamante ha affermato sussistenti i motivi revocatori di cui all’art. 35 C.G.S. (rinvenimento di documenti utili successivo alla decisione), consistenti nella documentazione riferita alla convocazione del Collegio Arbitrale ed all’attestazione dell’Ufficio postale della compiuta giacenza, alla copia di un assegno – rilasciata dalla Banca Popolare di Crotone – tratto sulla filiale di Castrovillari, alle dichiarazioni rilasciate da tali Crocchia, Tardone e Fiore circa altri assegni tratti su varie banche nelle agenzie di Castrovillari, che comproverebbero la corresponsione degli emolumenti dovuti al Perrone, ed ha chiesto alla Commissione d’Appello Federale di “revocare il Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007 del

Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nonché il Com. Uff. n. 156 del 30.3.2007 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della F.I.G.C.” con trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti nei confronti dell’allenatore Conversindo Perrone.

Alla riunione del 10.5.2007 l’avvocato Andrea Bonifati, per la U.S. Castrovillari, ha chiesto un rinvio della discussione, mancando prova della notifica al Perrone del reclamo (nella circostanza ha esibito l’originale della raccomandata A/R a questi inviata); alla riunione del 17.5.2007, l’avvocato Generoso Bloise – delegato dal Bonifati – ha chiesto un ulteriore rinvio, essendo il titolare del patrocinio impedito da motivi di salute comprovati da certificazione medica e volendo questi intervenire personalmente alla discussione; nella circostanza, comunque, l’avvocato Bloise ha depositato copia – esibendo l’originale – della prova dell’avvenuto ricevimento da parte del Perrone della notifica del reclamo presentato dalla U.S. Castrovillari innanzi a questa Commissione.

Alla riunione odierna la Commissione ha respinto l’ulteriore istanza di rinvio della discussione proposta dal Perrone per concomitante impegno personale. Poi l’avvocato Bonifati, intervenuto insieme al Presidente della U.S. Castrovillari Ioele, ha ribadito i motivi del reclamo e ne ha confermate le conclusioni;

ritenuto che il reclamo della U.S. Castrovillari deve essere dichiarato inammissibile, con riferimento alla domanda giudiziale di revocazione del lodo del Collegio Arbitrale presso la LND pubblicato sul Com. Uff. n. 5, in data 20.1.2007, e respinto con riferimento alla domanda giudiziale di riforma della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato interregionale, pubblicato sul Com. Uff. n. 156, in data 30.3. 2007.

Con riferimento alla domanda di revocazione del lodo arbitrale, infatti, la Commissione osserva che a tenore dell’art. 35 C.G.S., a siffatto rimedio straordinario possono essere soggette “tutte le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva, inappellabili e divenute irrevocabili” nel termine di trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti, per le ipotesi specificamente enumerate dallo stesso art. 35.

Prima ancora di pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso per revocazione in rapporto al verificarsi delle condizioni per l’instaurazione (come stabilisce il comma 3 dell’art. 35, con evidente riferimento alla fase rescindente del giudizio), la Commissione deve rilevare che siffatto rimedio straordinario d’impugnazione è destinato a correggere le “decisioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva”, tra i quali non sono compresi i Collegi Arbitrali (si veda, in proposito, l’elencazione di tali Organi contenuta nell’art. 23 C.G.S.), così che una domanda giudiziale di “revocazione” di un lodo emesso dal Collegio Arbitrale non può avere ingresso, a prescindere dalla verifica, in fase rescindente, della sussistenza delle condizioni elencate tassativamente dall’art. 35.

Questa considerazione assorbe, peraltro, un ulteriore motivo d’inammissibilità, rinvenibile nell’art. 33 C.G.S., il quale dispone che innanzi alla C-A-F- possano essere impugnate le sole decisioni delle Commissioni Disciplinari e per i motivi ed alle condizioni che lo stesso art. 33 prevede. Sono, dunque ed evidentemente, escluse le impugnazioni innanzi alla C.A.F. dei lodi emessi dai Collegi Arbitrali costituiti presso le diverse Leghe.

Tanto premesso, dunque, la Commissione deve limitare la richiesta pronuncia alla sola decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 156, in data 30.3.2007, la quale non è suscettibile di censure e deve esser confermata anche in questa sede.

Infatti, sul presupposto che alla U.S. Castrovillari incombe l’obbligo - sancito nel lodo del Collegio Arbitrale del quale s’è innanzi detto – di pagare al Perrone la somma di €13.080,00 per premio tesseramento e rimborso spese, oltre a interessi legali, la mancata ottemperanza della società reclamante, pur diffidata dal Presidente del Comitato Interregionale con nota prot. 1559.27WP/tp/amm.ne, in data 31.1.2007, ha implicato che la Commissione Disciplinare – nella decisione impugnata – desse corretta applicazione, sul punto e come naturale conseguenza disciplinare, dell’art. 7, comma 6 *bis* C.G.S., comminando la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per “mancato pagamento nel termine previsto dall’art. 94ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate” in sede arbitrale, come nel caso è avvenuto da parte della U.S. Castrovillari nei confronti dell’ex allenatore Conversindo Perrone.

L'inammissibilità del ricorso per revocazione del lodo e la reiezione del reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato interregionale implicano che la Commissione disponga per l'incameramento della tassa versata dalla U.S. Castrovillari.

Per questi motivi la C.A.F.:

a) respinge l'appello come sopra proposto da U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza);

b) dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 C.G.S. l'istanza di revocazione.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

9. RICORSO V.F.D. COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE NEGATIVA DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL'UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO CALCIATORE TOGNOZZI LUCA IN FAVORE DELLA REGGIMA CALCIO S.P.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 14.2.2007)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17/D del 14.2.2007, la Commissione Vertenze Economiche ha respinto il reclamo proposto dalla V.D.F. Colligiana S.r.l. avverso la certificazione negativa resa dall'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. sull'istanza formulata al fine di vedersi riconosciuta la certificazione del premio alla carriera previsto dall'art. 99 *bis* N.O.I.F., da corrispondersi in suo favore da parte della Reggina Calcio S.p.A., in relazione all'esordio in Serie A del calciatore Luca Tognozzi (avvenuto nelle fila della Reggina in data 15.10.2006 in occasione della gara Reggina - Roma).

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d'Appello Federale la V.D.F. Colligiana, chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento e la remissione degli atti alla Corte Federale affinché si pronunci sul preteso contrasto della norma di cui all'art. 99 *bis* N.O.I.F. con l'art. 1, comma 5, lett. c) e l'art. 2 dello Statuto Federale; nel merito, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarare tenuta la Reggina Calcio S.p.A. a versare alla reclamante, a titolo di premio alla carriera per il titolo già esposto, la somma di €25.670,86.

Il proposto reclamo non appare meritevole di accoglimento.

Come ha correttamente giudicato la Commissione Vertenze Economiche, con pregevole ed articolata motivazione, dalla quale non sussiste motivo alcuno per discostarsi, l'insussistenza del diritto della reclamante a vedersi riconosciuto il richiesto premio alla carriera deriva, nel caso di specie, dalla circostanza che al momento del tesseramento per la reclamante stessa il calciatore Tognozzi avesse già compiuto i diciotto anni di età e fosse quindi qualificabile, ai sensi dell'art. 32, comma 2, N.O.I.F., come "non professionista" e non più come "giovane dilettante", laddove il nuovo testo dell'art. 99 *bis* N.O.I.F., certamente applicabile al caso di specie, prevede che il premio alla carriera possa essere corrisposto solo in relazione al calciatore che abbia coronato la propria carriera, nei modi dalla stessa norma previsti, a favore della società per la quale il calciatore medesimo sia stato tesserato come "giovane" o "giovane dilettante".

Occorre, poi, osservare come tutte le censure svolte dall'odierna reclamante in ordine alla legittimità della norma in questione ed al suo preteso contrasto con norme statutarie vadano, in realtà, fatalmente ad impingere nel campo dell'opportunità - e non già della legittimità - della norma medesima. E' noto, tuttavia, come il giudizio relativo all'opportunità di una norma sia da considerarsi una valutazione istituzionalmente demandata in via esclusiva all'organo legislativo, dovendo quello di giustizia limitarsi all'applicazione del diritto positivo.

Nella fattispecie, dunque, non paiono affatto ricorrere gli estremi per la remissione degli atti del giudizio alla Corte Federale, non vertendosi affatto in un'ipotesi di contrasto della norma citata con quelle dello Statuto invocate dalla reclamante, né con altre norme federali, né sussistendo problematiche interpretative della norma medesima.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da V.F.D. Colligiana S.r.l. di Colle di Val D'Elsa (Siena).
Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

10. RICORSO ATLETICO PARATICO F.C.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. PARATICO/U.S.O. MACLODIO DEL 6.5.2007, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 9, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)

Con provvedimento del 15.5.2007, Com. Uff. n. 43 datato 17.5.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, investita del caso dal Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 40 comma 9 C.G.S., annullava la decisione emessa dal Giudice Sportivo di primo grado relativamente alla partita Atletico Paratico/Macclodio disputata il 6.5.2007, e disponeva la ripetizione della gara sul presupposto che “ l'arbitro, essendo i tempi regolamentari terminati in parità, doveva dar corso ai tempi supplementari”.

La suddetta determinazione veniva impugnata dinanzi a questa Corte d'Appello Federale dalla società Atletico Paratico la quale chiedeva, per vari motivi in fatto ed in diritto, il suo annullamento con il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Le avanzate doglianze non possono trovare accoglimento.

Quanto, infatti, ai motivi che sostanzialmente riconducono alla nullità dell'atto posto in essere dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, essi sono privi di pregio perché fondati sul presupposto che l'intervento del Presidente costituisca un mezzo di impugnazione e che sia, quindi, soggetto alle stesse regole formali previste per tutti i mezzi di impugnazione.

In realtà così non è dato che l'intervento previsto dall'art. 40 comma 9 C.G.S. è uno strumento di natura eccezionale messo a disposizione del vertice della organizzazione calcistica a livello regionale, il quale, per ciò stesso, non può essere considerato in alcun modo parte in causa, al fine di porre rimedio ad evidenti errori compiuti dagli organi interni, e garantire, di conseguenza, il regolare svolgimento dei vari tornei. Non può, allora, l'intervento in questione essere vincolato al rispetto degli stretti termini di impugnazione che valgono per le parti, tanto che è previsto un termine affatto diverso, né assume rilievo la circostanza per cui la copia del provvedimento presidenziale inviata alla ricorrente non risulti sottoscritta quando, come è nel caso di specie, è firmata quella inviata alla Commissione Disciplinare che viene, così, regolarmente investita della potestas decidendi giacché quello che conta in un procedimento, di cui è sempre opportuno ricordare la natura disciplinare, è che tutti gli interessati siano stati, comunque, messi in condizione di conoscere gli eventuali passaggi per poter far valere gli elementi a sostegno delle proprie tesi. Per gli stessi motivi non è necessario che l'atto presidenziale che annulla la decisione del Giudice Sportivo sia analiticamente motivato, come dovrebbe se fosse una rituale impugnazione.

In ordine, invece, al merito della vicenda, è appena il caso di ricordare che l'art. 51 n. 3 N.O.I.F. prevede che “ al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore...”, e che titolo sportivo significa idoneità, per risultato sportivo, a partecipare a quel campionato.

Risulta, allora, evidente l'errore in cui è incorso il direttore di gara, a nulla rilevando l'eventuale indicazione nello stesso senso fornita dal Comitato Provinciale, anch'essa totalmente erronea, per cui appariva assolutamente indispensabile l'intervento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia volto al ripristino delle regole non correttamente osservate, con la conseguente necessità di confermare l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da Atletico Paratico F.C.D. di Paratico (Brescia).

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

11. RICORSO A.S.D. ATLETIKO BAGNOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. ATLETIKO BAGNOLO/A.C.GHEDI DEL 6.5.2007, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 9, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)

Con provvedimento del 15.5.2007, Com. Uff. 43 datato 17.5.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, investita del caso dal Presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 40 comma 9 C.G.S., annullava la decisione emessa dal giudice di primo grado relativamente alla partita Atletiko Bagnolo/A.C. Ghedi disputata il 6.5.2007, e disponeva la ripetizione della gara sul presupposto che “ l'arbitro, essendo i tempi regolamentari terminati in parità, doveva dar corso ai tempi supplementari”.

La suddetta determinazione veniva impugnata dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale dalla società Atletiko Bagnolo la quale chiedeva, per vari motivi in fatto e in diritto il suo annullamento con il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Le avanzate doglianze non possono trovare accoglimento.

Quanto, infatti, ai motivi che sostanzialmente riconducono alla nullità dell'atto posto in essere dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, essi sono privi di pregio perché fondati sul presupposto che l'intervento del Presidente costituisca un mezzo di impugnazione e che sia, quindi, soggetto alle stesse regole formali previste per tutti i mezzi di impugnazione.

In realtà così non è dato che l'intervento previsto dall'art. 40 comma 9 C.G.S. è uno strumento di natura eccezionale messo a disposizione del vertice della organizzazione calcistica a livello regionale, il quale, per ciò stesso, non può essere considerato in alcun modo parte in causa, al fine di porre rimedio ad evidenti errori compiuti dagli organi interni, e garantire, di conseguenza, il regolare svolgimento dei vari tornei. Non può, allora, l'intervento in questione essere vincolato al rispetto degli stretti termini di impugnazione che valgono per le parti, tanto che è previsto un termine affatto diverso, né assume rilievo la circostanza per cui la copia del provvedimento presidenziale inviata alla ricorrente non risulti sottoscritta quando, come è nel caso di specie, è firmata quella inviata alla Commissione Disciplinare che viene, così, regolarmente investita della potestas decidendi giacché quello che conta in un procedimento, di cui è sempre opportuno ricordare la natura disciplinare, è che tutti gli interessati siano stati, comunque, messi in condizione di conoscere gli eventuali passaggi per poter far valere gli elementi a sostegno delle proprie tesi. Per gli stessi motivi non è necessario che l'atto presidenziale che annulla la decisione del Giudice Sportivo sia analiticamente motivato, come dovrebbe se fosse una rituale impugnazione.

In ordine, invece, al merito della vicenda, è appena il caso di ricordare che l'art. 51 n. 3 N.O.I.F. prevede che “al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore...”, e che titolo sportivo significa idoneità, per risultato sportivo, a partecipare a quel campionato.

Risulta, allora, evidente l'errore in cui è incorso il direttore di gara, a nulla rilevando l'eventuale indicazione nello stesso senso fornita dal Comitato Provinciale, anch'essa totalmente erronea, per cui appariva assolutamente indispensabile l'intervento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia volto al ripristino delle regole non correttamente osservate, con la conseguente necessità di confermare l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da Atletiko Bagnolo di Bagnolo Mella (Brescia).

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

12. RICORSO ASD MODENESE CALCIO AVVERSO:

A) LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE D;

B) L'OBBLIGO DI DISPUTA DELLA GARA DI SPAREGGIO TRA LA SOC. MODENESE CALCIO E LA CROCE COPERTA TURRIS (Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 45 dell'11.05.2007)

Con Com. Uff. n. 42, in data 3.5.2007, il Comitato Regionale per l'Emilia Romagna ha pubblicato le classifiche della squadre "Vincenti" e "Retrocesse" dei vari girone dei Campionati di Categoria "Allievi" e "Giovanissimi".

Nel Girone D del Campionato "Giovanissimi" sono risultate retrocesse 4 squadre, tra le quali la Croce Coperta Turris e la Atletico Pico (che avevano totalizzato entrambe 29 punti), mentre è stata considerata salva la squadra della Modenese Calcio, la quale pure aveva terminato il campionato al medesimo punteggio.

Ciò, in applicazione del Regolamento pubblicato sul Com. Uff. n. 14, in data 2.11.2006, il quale aveva stabilito le modalità di formazione della classifica "in caso di parità di più squadre al quartultimo posto in classifica" (lettera F).

La società Croce Coperta Turris ha inteso impugnare il menzionato Com. Uff. n. 42 del 3.5.2007 innanzi al Giudice Sportivo di II Grado, sostenendo l'illegittima applicazione delle disposizioni contenute nell'arti. 51 N.O.I.F..

Il Giudice adito, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 45 del Comitato, in data 11.5.2007, "esaminato il testo dell'articolo 51", ha ritenuta fondata la doglianza della Croce Coperta Turris e, in accoglimento del ricorso, ha "invitato" il Comitato per l'Emilia Romagna "a predisporre in tempi brevi e in campo neutro la gara di spareggio tra le società Modenese Calcio e Croce Coperta Turris".

Avverso siffatta deliberazione la A.S.D. Modenese Calcio ha interposto appello dinanzi a questa Corte d'Appello federale, sulla base dei seguenti motivi:

- incompetenza del Giudice di II Grado a decidere della materia, inesistenza e nullità assoluta della decisione contenuta nel Com. Uff. n. 45 dell'11.5.2007, improponibilità del reclamo presentato dalla Croce Coperta Turris;

- nullità della decisione per vizio di ammissibilità del reclamo presentato dalla Croce Coperta Turris, mancato versamento della prescritta tassa;

- nullità della decisione impugnata per mancato rispetto del contraddittorio, violazione dei termini a difesa;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 51 N.O.I.F. da parte del Giudice di II Grado presso il Comitato Regionale per l'Emilia Romagna;

ed ha concluso chiedendo alla Corte di accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato.

Con atto del 21.5.2007 s'è costituita la controinteressata A.S.D. Croce Coperta Turris, deducendo sull'infondatezza di tutti i motivi d'appello proposti dalla A.S.D. Modenese ed ha concluso chiedendo che questa Corte, "disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetti il ricorso", in quanto "infondato in diritto e confermi la decisione del Giudice Sportivo di II grado" oggetto di gravame.

All'odierna udienza è intervenuto, per la A.S.D. Croce Coperta Turris, il Presidente Frediano Guerra, assistito dall'avvocato Ernesto Russo, il quale – riportatosi alle deduzioni depositate per iscritto – ha ribadito l'infondatezza della doglianza dell'appellante, in quanto:

- la comunicazione di formazione della classifica è provvedimento del Giudice Sportivo e, in quanto tale, impugnabile innanzi al Giudice Sportivo di II grado, perché, diversamente opinando, si determinerebbe una situazione per la quale l'ordinamento non assicurerebbe tutela sovvenire cospetto di eventuali illegittimità;
- nessuna preclusione può derivare dal mancato versamento della tassa per il reclamo, in quanto ne era stato chiesto l'addebito;
- nessun mancato rispetto del contraddittorio s'è verificato, in quanto la A.S.D. Modenese Calcio non era controparte nel procedimento, come evincibile dal C.G.S. che le elenca, così da non aver rilievo neppure il mancato rispetto dei termini per la difesa;
- nel merito, l'interpretazione della norma per giungere a determinare quali squadre debbano disputare lo spareggio è oramai univoca e coincide con quanto stabilito dal Giudice Sportivo di II grado.

Il rappresentante della A.S.D. Croce Coperta Turris ha, così, concluso chiedendo la reiezione dell'appello come da memoria di costituzione.

La questione all'esame della Commissione d'Appello Federale concerne la doglianza della società A.S.D. Modenese Calcio in merito alla decisione del Giudice Sportivo di II Grado del Comitato Regionale per l'Emilia Romagna, pubblicata nel Com. Uff. n. 45 in data 11.5.2007, di rideterminazione della classifica finale – con riferimento alle squadre “retrocesse” nel Girone D del Campionato di Categoria “Giovanissimi” per l'anno sportivo 2006/2007 – rispetto a quanto stabilito dal Comitato regionale medesimo nel Com. Uff. n. 42 del 3.5.2007. Per effetto di siffatta decisione, anziché la retrocessione della A.S.D. Croce Coperta Turris, che ha totalizzato 29 punti come la Atletico Pico (pure retrocessa) e la A.S.D. Modenese Calcio, salva, è stato stabilito che la prima disputi uno spareggio contro quest'ultima per stabilire la quarta retrocedenda nel girone.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

In particolare la Corte ritiene fondato il primo motivo di doglianza, in ordine all'incompetenza del Giudice Sportivo di II Grado a pronunciarsi sulla doglianza che la A.S.D. Croce Coperta Turris gli ha sottoposto e dalla quale è originata la decisione contenuta nel Com. Uff. n. 45 dell'11.5.2007.

Infatti, le competenze dei Giudici Sportivi del settore per l'attività giovanile sono stabilite nell'art. 40 C.G.S., il quale ne prevede l'intervento “per le infrazioni che riguardano l'attività giovanile”, con competenza, così ripartita (comma 1):

quanto al Giudice di I Grado, di adottare le decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali;

quanto al Giudice di II Grado di pronunciarsi sulle “decisioni di primo grado del Giudice Sportivo”.

Siffatte competenze, come chiaramente recita il Titolo del C.G.S. nel quale la norma è posta, concernono esclusivamente “la disciplina sportiva”, restando esclusa qualsivoglia altra materia che ad essa non sia attinente (come, per restare alla fattispecie che qui interessa, quella relativa alla gestione dei campionati).

E, d'altro canto, non trova riscontro neppure la diversa tesi sostenuta dalla controinteressata A.S.D. Croce Coperta Turris, secondo la quale un'interpretazione di questo tipo lascerebbe le partecipanti prive di tutela al cospetto di possibili illegittimità dei provvedimenti dei Comitati attinenti alla gestione dei campionati.

Il C.G.S., infatti, contiene una disposizione “di chiusura” del sistema dei gravami, recata dall'art. 22, comma 3, in base alla quale è la Commissione d'Appello Federale che “può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento federale”.

Ne consegue, così, che l'appello della A.S.D. Modenese Calcio deve essere accolto e, conseguentemente, annullata la decisione del Giudice Sportivo di II Grado presso il Comitato Regionale per l'Emilia Romagna contenuta nel Com. Uff. n. 45, in data 11.5.2007, con riferimento

alla formazione della classifica delle squadre retrocesse nel Campionato “Giovanissimi”, Girone D, per l’anno sportivo 2006/2007.

Dalla pronuncia d’accoglimento, assorbente tutti gli altri motivi dedotti dall’appellante, discende anche il diritto della stessa alla restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto da A.S.D. Modenese di Modena, annulla senza rinvio l’impugnata delibera. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Zoppellari Avv. Mario – Presidente (f.f.); Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco , Leoni Dr. Roberto, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 13. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DI €1.000,00 INFLITTA ALL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERGOCREMA/CARPENDOLO DEL 3.9.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007)
- 14. RICORSO DEL SIGNOR BUSSI GUERRINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTAGLI A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PERGOCREMA/CARPENDOLO DEL 3.9.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007)
- 15. RICORSO DEL CALCIATORE BONOMI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NEL CASO LA SOCIETÀ DEBBA ANCORA DISPUTARE GARE DEL CAMPIONATO, O NELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA PER LA PARTE NON POTUTA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERGOCREMA/CARPENDOLO DEL 3.9.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007)

Preliminarmente si osserva che il procedimento è sottoposto a termini speciali di cui al Com. Uff. 9/A del 18.5.2007.

Con rituale appello 21.5.2007 il Procuratore Federale ha proposto parziale gravame avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007), su atto di deferimento 15.5.2007 per la contestata violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., ha inflitto alla U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., l’ammenda di € 1.000,00 con diffida.

Ha eccepito il Procuratore Federale la erroneità e inadeguatezza della comminata sanzione atteso che per costante giurisprudenza di merito e della C.A.F., in conseguenza dell’incolpazione di aver schierato un calciatore che, a causa di una squalifica non scontata, non aveva titolo a partecipare alla gara, avrebbe dovuto essere applicato il disposto di cui all’art. 12, comma 5, lett. a) C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.

Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata decisione, l'irrogazione di punti uno di penalizzazione nella classifica 2007/2008 o la diversa penalizzazione ritenuta di giustizia.

Con rituale e separato gravame datato 23.5.2007 il dirigente Bussi Guerrino, tesserato per l'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., sanzionato con l'inibizione di mesi uno dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (Com. Uff. su citato), ha in sostanza eccepito la violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa atteso che il procedimento disciplinare si era svolto senza il rispetto del disposto di cui all'art. 37 C.G.S..

Con ulteriore rituale gravame il calciatore professionista Bonomi Matteo, tesserato per l'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., sanzionato Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C con la squalifica per due giornate effettive di gara, uniformandosi ai motivi esplicitati dal dirigente Bussi, chiedeva in via preliminare l'annullamento della decisione impugnata, in subordine e nel merito, in riforma della stessa, l'irrogazione dell'ammenda ed ulteriormente, nel merito, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

Nella seduta fissata al 24.5.2007 comparivano il sostituto Procuratore Federale, il quale insisteva per l'accoglimento delle dispiegate conclusioni, concludendo per l'inammissibilità degli appelli del Bussi e del Bonomi.

Il difensore della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. concludeva in via preliminare, per l'annullamento della decisione impugnata per violazione del diritto di difesa ed in via principale chiedeva il rigetto dell'appello del Procuratore Federale con la conferma della sanzione dell'ammenda irrogata alla società.

Il difensore dei tesserati Bussi e Bonomi concludeva per l'applicabilità della procedura prevista dall'art. 37 C.G.S. con conseguente annullamento della decisione impugnata, in subordine, e nel merito, la riduzione delle sanzioni inflitte nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

La C.A.F., in via preliminare, tenuto conto dell'evidente connessione oggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti.

Ciò premesso si osserva che l'eccezione procedurale sollevata dalla difesa della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. è fondata e, quindi, deve essere accolta.

Per costante prassi degli organi disciplinari e di questa C.A.F. il giudizio conseguente ad atto di deferimento del Procuratore Federale si instaura in rigorosa applicazione di quanto disposto dall'art. 37 C.G.S. e, quindi, con l'osservanza dei contenuti normativi e procedurali di cui ai commi 2, 3, 5, 6.

Sotto questo pregiudiziale profilo i gravami proposti dai tesserati Bussi Guerrino e Bonomi Matteo sono fondati e pertanto devono essere accolti.

E' accaduto, infatti, che la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pur avendo notificato agli incolpati, con atto del 16.5.2007, l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, ha ommesso di comunicargli che gli atti rimanevano depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, essi avevano il diritto di prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro utile ai fini di difesa. Inoltre, poiché il dibattimento si è svolto il 18 maggio successivo, la Commissione Disciplinare è incorsa in ulteriore violazione non concedendo ai deferiti i termini a difesa ex comma 3 del richiamato art. 37 C.G.S..

Tali violazioni procedurali, peraltro, sono rilevabili d'ufficio senza necessità di un impulso di parte in quanto inficiano, in modo insuperabile, la regolarità del procedimento.

Del tutto prive di fondamento appaiono, pertanto, le motivazioni della Commissione Disciplinare nel punto in cui è stato richiamato il disposto di cui all'art. 30 C.G.S. che, per quanto più sopra osservato, non è applicabile ai procedimenti disciplinari che si instaurano con atto di deferimento del Procuratore Federale.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli n. 13), 14) e 15) così dispone:

- accoglie i reclami dei signori Bonomi Matteo e Bussi Guerrino e per l'effetto annulla l'impugnata decisione e dispone il rinvio degli atti, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S. alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per l'esame del merito, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 37 C.G.S.;

• dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il reclamo della Procura Federale.

Dispone la restituzione delle tasse reclamo ai signori Bonomi Matteo e Bussi Guerrino.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 25 Maggio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete